



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL. (+39) 0836/801073 - FAX (+39) 0836/805405 - email: ucotranto@mit.gov.it – cp-ottranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n° 21/ 2014

ATTIVITA' DI COMPENSATORI DI BUSSOLA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

- VISTO** l'art. 141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991 n° 445 inerente l'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, il quale prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente la sicurezza della navigazione, *“debba essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità marittima”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n° 388 – “Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, ed in particolare l'art. 7 dello stesso decreto stabilisce che *“in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima”*;
- VISTO** Il Decreto 5 agosto 2002 n° 218, (normativa sulla pesca) ed in particolare l'art. 27.2 dello stesso decreto stabilisce *“che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità marittima”*;
- VISTO** La Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione- Serie Generale n° 48 del 27.01.2004 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che abroga la Circolare Serie I n° 23 - Polizia della navigazione datata 30.06.1932 impartite dall'allora Ministero delle comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, richiamata dal dispaccio n° 310589-R/PG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della navigazione e del traffico marittimo;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° DEM 3/sp 01100 in data 26 novembre 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale stabilisce che i soggetti esercitanti le “attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali”, non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto da Autorità marittima o portuale;
- VISTO** le disposizioni per l'accertamento della particolare competenza da parte dei “compensatori di bussola”, a suo tempo impartite dall'allora Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, con foglio d'ordini 10 maggio 1928 – art. 1;

RITENUTO: Necessario. Disciplinare l'attività dei "Compensatori di bussola" all'interno del Circondario marittimo di Otranto;

VISTO La Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione- Serie Generale n° 101/2014 datata 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

VISTI gli artt. 17,68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ART. 1

Coloro che intendano esercitare l'attività di "compensatore di bussole" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Otranto, dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale marittimo di Otranto. A tale scopo dovrà essere presentata a questa Autorità marittima apposita istanza, in carta legale del valore corrente, contenente le generalità complete, corredata dalla seguente documentazione/requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/07/98 n° 286;
- b) Titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW/95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000GT, ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea dove l'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono escluse nozioni e/o principi di magnetismo navale o terrestre);
- c) Documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) Iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti - ai sensi del R.D. 20.09.1934, n° 2011 e del D.M. 29.12.1979 – della camera di commercio in categoria attinente allo svolgimento delle attività di verifiche e compensazioni bussole;
- e) Non aver procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre (03) anni di reclusione, oppur per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238 comma 4 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione). L'interessato potrà produrre autocertificazione attestante la mancanza di addebito dei reati di cui all'art. 238.comma 4 del R.C.N.;

ART.2.

Per quanto attiene, invece le autorizzazioni già concesse dall'Autorità Marittima in base alle previgenti disposizioni, si procederà al rilascio dell'autorizzazione di cui all'allegato accluso alla Circolare Titolo " Sicurezza della Navigazione" – Serie Generale n° 101/2014 datata 17.02.2014, previo accertamento del requisito di cui al punto e) del sopra citato art. 1;

ART. 3

Le Autorità Marittime procederanno al ritiro dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- 1) In caso di morte;
- 2) Rinuncia da parte dell'interessato;
- 3) Per pensionamento;
- 4) Per perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e) del sopra richiamato art.1;

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dal 03 marzo 2014 la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.otranto.guardiacostiera.it.

Otranto, lì 27 febbraio 2014

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto in data 27/02/2014.

(*) IL COMANDANTE

T.V. (CP) Gian Marco MIRIELLO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993